

SCHEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

**PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DELLA PALESTRA COMUNALE "MARAMOTTI/
ROSMINI" IN TIVOLI E DELLE RELATIVE PERTINENZE**

La presente scrittura privata dovrà essere registrata solo in caso d'uso, come disciplinato dall'art.
6 del D.P.R. 131/1986.

Vista la Determinazione dirigenziale n. _____ con la quale è stata indetta la procedura di avviso pubblico per l' assegnazione in concessione ad associazioni sportive degli impianti sportivi comunali “Palestra sita in Tivoli , largo Giovanna Baja, 00019 Tivoli e “Palestra Rosmini” presso il compendio immobiliare omonimo, sito in Tivoli, Viale Mannelli n.11;

Vista la Determinazione dirigenziale n. _____ con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alle concessioni dei suddetti impianti sportivi comunali, individuando fra i richiedente ammessi all'assegnazione la _____ di Tivoli relativamente all'utilizzo dell'impianto “Palestra Maramotti/Rosmini”;

CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO

TRA

Il Comune di TIVOLI (C.F. 02696630587)- di seguito denominato “Concedente”, legalmente rappresentato dal _____ in qualità di Dirigente del Settore V-Servizi alla Città

E

L'A.S.D. _____ con sede in Tivoli, _____ , legalmente rappresentata dal _____ , ivi domiciliato per la carica , di seguito denominata “Concessionario”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Tivoli concede l’uso dell’impianto sportivo comunale Palestra “Maramotti/Rosmini ” sita in Tivoli, _____ , per le attività ed i locali come di seguito indicate:

all’ASD _____

1. Palestra
2. Spogliatoi, bagni annessi

L’utilizzo dell’impianto è limitato al periodo dal 01 Settembre 2025 al 30 Giugno 2026, con il seguente orario:

GIORNATA	ORARIO	NUMERO ORE
TOTALE		

Il contributo d’uso della palestra negli orari sopra riportati è stabilito nell’importo annuo complessivo di _____ (€ 13,00 orarie) , da versare in due rate.

Gli impianti e tutto quanto in oggetto sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, che il concessionario dichiara di conoscere per averli visitati ed attentamente verificati, anche per il tramite di propri tecnici all'uopo incaricati, avendoli trovati idonei all'uso cui sono richiesti e destinati.

ART.2 SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'uso temporaneo degli impianti sopra indicati per le finalità sportive e sociali che il Comune e il concessionario proseguono nello stretto ambito della istanza di concessione. L'uso dell'impianto non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta.

ART.3 – USO DELL'IMPIANTO

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutti le sedi. Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART.4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato, a pena di revoca della concessione:

- a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione, con espresso divieto di concedere a terzi;
- b) ad assumere la piena responsabilità di tutti danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- c) a sollevare il Comune di Tivoli, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizi, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed a terzi;
- d) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in conformità a quanto stabilito dal successivo art.10, in occasione dell'attività programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli atleti interessati che a terzi, oltre che alla struttura e alla attrezzature;
- e) ad autorizzare lo svolgimento della pratica sportiva nella struttura sportiva sportiva ai soli atleti che, a seguito di specifica visita medica, siano risultati idonei ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- f) a procurarsi le attrezzature e quanto occorrente allo svolgimento di tutte le attività sportive e/o connesse ad eccezione di quanto ivi esistente, che il concessionario ha trovato preventivamente idoneo all'attività richiesta e che deve svolgere;

g) alla sottoscrizione del verbale di riconsegna e verifica dello stato dell'impianto e di tutte le attrezzature;

h) a versare anticipatamente un deposito cauzionale pari ad euro 500,00, contestualmente al versamento della prima rata di utilizzo della palestra, come previsto dal comma 5 dell'art. 1 del Regolamento;

i) a corrispondere il contributo d'uso stabilito nell'importo complessivo di _____, effettuando i relativi versamenti con sistema PAGO PA indicando causale e periodo, così di seguito specificato:

a. **I rata –importo totale € _____ entro e non oltre il 30 Settembre 2025**

b. **II rata – Saldo - importo totale € _____,00 entro e non oltre il 30 Giugno 2026;**

L'importo totale è pari a € _____ calcolato alla data attuale. In caso di variazione del periodo di utilizzo sarà effettuato il conguaglio entro e non oltre il termine previsto della concessione un uso.

j) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un responsabile munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Associazione richiedente;

k) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte delle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che quelle non sportive;

i) a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 29/2017;

l) a comunicare immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso;

m) A pulire le parti dell'impianto date in concessione d'uso temporaneo;

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra, il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento degli oneri sopra elencati, devono essere preventivamente espletate con esito positivo da parte del Concessionario ed ogni onere relativo ad esse si intende a suo carico.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti, o dei predetti obblighi imposti in capo al concessionario ai sensi del presente atto o, comunque, dai previsti artt. del sopracitato Regolamento determina la facoltà per il Comune di revocare la presente concessione di utilizzo, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere

ART.5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha durata di mesi 10 con efficacia a decorrere dal 01.09.2025 al 30.06.2026 ed è esclusa ogni proroga. La stessa potrà essere revocata in ogni momento per sopraggiunti motivi di provata inadempienza del relativo Regolamento o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto, locali e pertinenze, liberi da persone e cose, in condizione di perfetta funzionalità, efficienza e pulizia.

ART.6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune di Tivoli i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessari al funzionamento dell'impianto e dei locali, nei periodi previsti.

ART.7- CONTRIBUTO D'USO

Il Concessionario ha l'obbligo di pagare anticipatamente all'utilizzo dell'impianto una quota pari al cinquanta per cento delle tariffe vigenti deliberate dalla Giunta Comunale presso la tesoreria comunale ed esibire il titolo del pagamento effettuato di cui copia sarà allegato all'atto di autorizzazione.

ART.8 - MODALITA' D'USO DELL'IMPIANTO

Gli orari di utilizzo dell'impianto devono intendersi per ore intere non frazionabili ed essere tassativamente rispettati dal concessionario, al quale è inoltre vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, ai tecnici, ai funzionari del Comune per i controlli da dover effettuare. E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e si danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine, il concessionario è tenuto ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. verso terzi con specifica estensione della garanzia ai beni comunali, in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 10, da allegare in originale all'atto di concessione d'uso.

Un responsabile, nominato dal concessionario, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al delegato dell'Ente la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dal concessionario.

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto è tassativamente vietato :

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- far detenere le chiavi di accesso dell'impianto a persone diverse dal concessionario;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART.9- MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il concessionario, in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione

Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni preposte al rilascio dei prescritti atti amministrativi, non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente concessione. In ogni caso, alla scadenza della concessione eventuali innovazioni e modificazioni dello stato dell'impianto resteranno a beneficio del Comune, senza il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento. La violazione, anche parziale, delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione di diritto della concessione.

ART.10 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

L'uso dell'impianto sportivo ” **Palestra Maramotti/Rosmini**”

degli spogliatoi, delle attrezzature, dei locali, dei bagni e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del comune e dei suoi accompagnatori con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Tivoli e dei suoi collegati.

In ogni caso i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Tivoli e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivante in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto degli accessori e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che extragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto, delle pertinenze e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e cose, con specifica estensione della garanzia ai beni comunali, a qualunque titolo presenti nell'impianto, nella misura stabilita dalla polizza scolastica prevista dalla vigente normativa ministeriale e sarà tenuto a fornire un originale all'Ente alla sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o a beni di proprietà del Comune causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara organizzata nell'impianto

ART. 11- ONERI FISCALI

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale o contributivo, ivi compresa l'IVA di legge, derivante dalle attività sue proprie sia delle attività connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di Tivoli.

ART.12- INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Tivoli potrà revocare al Concessionario la concessione d'uso con effetto immediato dalla comunicazione del provvedimento di revoca, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART.13- DISPOSIZIONE GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamento dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Tutte le spese amministrative e oneri di legge inerenti al presente atto, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

ART. 14- ALLEGATI ALLA CONCESSIONE

Sono materialmente allegati al presente Contratto, costituendone elementi integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

dichiarazione di visita dei luoghi;

nomina responsabile con dati identificativi e codice fiscale e recapiti;

nomina responsabile sicurezza;

copia del titolo del pagamento effettuato;

copia del titolo di pagamento relativo al versamento del Deposito Cauzionale;

Polizza RC rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, con validità fino alle ore

24,00 del giorno della riconsegna dell'impianto con le modalità previste dall'art. 10 della presente.

ART.15 – SERVIZIO PUBBLICITARIO

Gli spazi pubblicitari all'interno della palestra, saranno gestiti direttamente dal Comune di Tivoli.

Gli spazi entro i quali si può effettuare la pubblicità, sia fissa che mobile, sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale con apposito atto nel quale sono indicate anche le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dei pannelli pubblicitari, sia fissi che mobili, al fine di garantire la sicurezza dell'impianto e la perfetta visibilità del campo da gioco.

La pubblicità all'interno dell'impianto potrà essere svolta anche con mezzi radiofonici, luminosi e fono diffusione. E' vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro. Le società concessionarie dell'utilizzo temporaneo potranno proporre al Comune eventuali accordi con soggetti interessati ad effettuare pubblicità durante gli eventi sportivi nel periodo da loro utilizzato. E' fatto divieto al concessionario introdurre autoveicoli all'interno dell'impianto, a scopo pubblicitario.

ART.16 – CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Tivoli (Concedente), le parti si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione ogni questione che possa scaturire dalla presente Concessione e particolarmente ciò che questo non preveda in maniera esplicita.

In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolvibile, circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione e/o la risoluzione della presente Concessione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria del Foro di Tivoli, che le parti individuano come foro esclusivo anche in deroga ai concorrenti criteri dettati dal Codice di Procedura Civile.

Tivoli, li _____

Per il Comune di Tivoli Dott. _____

Per la A.S.D. _____ **il Sig.** _____

